



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali n 15 del 20-08-2024

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE DAL 20/08/2024 AL 31/12/2024 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 21.00 IN TUTTI GLI ESERCIZI DI VICINATO AVENTI SEDE NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: VIA ACCROCCA, P.ZA ROMANA, VIA NINFINA : ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DELLA CITTA. DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: PIAZZA DELLE CROCE, VIA ACCROCCA, PIAZZA ROMANA , VIA NINFINA.

IL SINDACO

Premesso che:le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n°125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto e che le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali";

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

Rilevato altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini e da turisti;

Dato atto che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'amministrazione comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all'uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Accertato che la vendita per asporto di bevande alcoliche presso gli esercizi di vicinato con sede in Via Accrocca, P.zza Romana, Via Ninfina può contribuire a facilitare l'aggregazione di persone ed il consumo smodato di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico, situazione che potenzialmente può contribuire a determinare pericoli per l'ordine e la civile convivenza;

Preso atto altresì che il centro storico, segnatamente nell'area che comprende la zona di Piazza della Croce, Via Accrocca, Piazza Romana, Via Ninfina ed alcune vie limitrofe e caratterizzata da frequenti episodi di disordine pubblico (risse, litigi, insulti ai passanti etc.), nonché di comportamenti che ledono il decoro urbano;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana

rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande alcoliche in genere;

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Comando della Polizia Locale ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

VISTI

L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Lo statuto comunale

La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana

ORDINA

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dal 20/08/2024 al 31/12/2024 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 in tutti gli esercizi di vicinato aventi sede nelle seguenti vie e piazze: Via Accrocca, p.za Romana, Via Ninfina : zone di particolare rilevanza urbanistica della Città.

Divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) e abbandono di bevande alcoliche di qualsiasi genere nelle seguenti vie e piazze: Piazza della Croce, Via Accrocca, Piazza Romana, Via Ninfina.

I **divieti** non riguardano la somministrazione eseguita all'interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti, bar).

AVVERTE

Che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite con la sanzione prevista dall'art. 650 del vigente codice penale, ovvero chiusura temporanea del locale

DEMANDA

Agli organi di polizia (Polizia Locale, Stazione Carabinieri di Cori, Polizia dello Stato)
le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Servizio della POLIZIA LOCALE la comunicazione della presente ordinanza agli
organi di Polizia dello Stato e ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali destinatari
del presente provvedimento.

Cori, li 2024

IL SINDACO

MAURO PRIMIO DE LILLIS

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005